

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 121

Ai Titolari di Domanda Unica 2023

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021- Ecoschema-1- pagamento per la riduzione dell'antimicrobica resistenza (art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087) - Comunicazione di errore palese (art 11, comma 14, del DM 660087 del 23 dicembre 2022) – Campagna 2023

1 PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative illustrano le modalità per la presentazione della comunicazione di errore palese, ai sensi dell'art 11, comma 14, del DM 660087 del 23 dicembre 2022, in relazione al pagamento per la riduzione dell'antimicrobica resistenza (art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087) per i casi in cui elementi di carattere dichiarativo, nella disponibilità della P.A e quindi riscontrabili agevolmente sotto forma di controllo amministrativo, non siano stati inseriti correttamente nel modello di domanda, iniziale o di modifica, presentata entro i termini comunitari.

2 COMUNICAZIONE DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 14 - DM 660087 DEL 23 DICEMBRE 2022

Ai sensi dell'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 4 del DM 30.03.2023 n. 185145 e dagli artt. 1 e 2 del DM 15 dicembre 2023 n. 690602, il pagamento per

la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale è concesso all'agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite la piattaforma ClassyFarm (livello 1) o che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale SQNBA che, per le campagne 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602 (livello 2).

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili, necessari per il pagamento dell'eco-schema, sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda.

Gli allevamenti ammissibili sono i seguenti:

- allevamenti di bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;
 - vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca);
- allevamenti di ovini con orientamento produttivo
 - da latte;
 - da carne;
- allevamenti di caprini;
- allevamenti di bufalini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
- allevamenti di suini

Qualora in domanda sia stato erroneamente dichiarato un orientamento produttivo diverso da quello reale desumibile da BDN e da Classyfarm il beneficiario può avanzare istanza di correzione della dichiarazione presente nella richiesta di pagamento.

L'Organismo pagatore AGEA esegue una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la comunicazione del produttore. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette la correzione degli errori palesi.

Si precisa, comunque, che il pagamento dell'aiuto in questione, sulla base della domanda di errore palese, è subordinato al rispetto del massimale del plafond previsto dalla regolamentazione UE, dei termini di ritardo dei pagamenti e di eventuali osservazioni/raccomandazioni che la Commissione europea dovesse formulare in merito.

3 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le comunicazioni, secondo il modello allegato alle presenti Istruzioni Operative, possono essere presentate a partire da giorno 5 novembre 2024 e fino al giorno al 15 novembre 2024.

3.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA per la tenuta del fascicolo aziendale troveranno presso lo stesso CAA le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della comunicazione di cui alle presenti Istruzioni. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

3.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'Organismo Pagatore AGEA

L'azienda agricola in possesso di firma digitale e che non ha delegato il CAA alla presentazione della domanda può presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.

IL DIRETTORE
Pier Paolo Fraddosio